



*Prefettura di Pisa*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Pisa, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DI PISA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI PISA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA  
DI COMMERCIO DI PISA

AL SIG. QUESTORE DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI  
CARABINIERI DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

**OGGETTO:** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Chiarimenti.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 48691 del 12 novembre u.s. e si rappresenta quanto segue.

Come noto, con l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 è stata prevista l'applicazione di misure ancora più rigorose per il contenimento del contagio anche nella Regione Toscana, ora caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "scenario di tipo 4").

Per quanto riguarda, in particolare, la mobilità è previsto il divieto di spostamento fra un comune e un altro, sia quella all'interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché per le altre cause giustificative indicate dall'art. 3, comma 4, lett. a), del D.P.C.M. del 3 novembre.

A tal proposito, si premette che il Governo, nell'aggiornata formulazione della *faq* pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 novembre u.s., ha fornito un'indicazione interpretativa per quanto concerne gli **spostamenti tra Comuni, al fine di usufruire dei servizi attivi (di cui all'Allegato 24 al D.P.C.M. 3 novembre 2020).**



*Prefettura di Pisa*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Tale faq chiarisce che: *“Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”*.

Al riguardo, anche sulla base delle interlocuzioni assunte con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno, si ritiene che la suddetta interpretazione contemperi il divieto di spostamento dal proprio Comune, con le concrete e pari opportunità di potersi **approvvigionare di beni di prima necessità** e, in analogia, di **usufruire di servizi attivi**.

In tale contemperamento, viene **ammesso lo spostamento in Comuni contigui**, sia nel caso in cui manchi nel territorio di residenza un punto vendita in grado di soddisfare le proprie esigenze, sia quando ci sia una maggiore offerta, anche in termini di migliore convenienza economica, nei punti vendita siti nei Comuni vicini.

La finalità, pertanto, è quella di **assicurare concretamente pari opportunità e motivati margini di scelta**, sebbene sempre in un **ragionevole ambito di contiguità territoriale**.

In tale contesto, si ritiene che **non possa assumere alcuna rilevanza l'aspetto “fiduciario” che caratterizza i rapporti tra consumatori ed esercenti**, sia che vendano beni previsti dall'Allegato 23 del D.P.C.M., sia che erogino servizi ammessi ai sensi del soprarichiamato Allegato 24. Lo stesso Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno ha, infatti, precisato che consentire gli spostamenti sulla base del rapporto fiduciario, senza il vincolo della ragionevole contiguità, porterebbe all'elusione del dettato normativo.

Tanto premesso, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.